



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

N. 9 del 30/04/2020

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, convocati - in Seduta Ordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>	
Landoni Vittorio	Sindaco	Presente	
Bova Beatrice	Consigliere Comunale	Presente	
Ferioli Sergio	Consigliere Comunale	Presente	
Mazzocchin Andrea	Consigliere Comunale	Presente	
Orlandi Martina	Consigliere Comunale	Presente	
Lualdi Alice	Consigliere Comunale	Presente	
Buratti Annalisa	Consigliere Comunale	Presente	
Parravicini Matteo	Consigliere Comunale	Assente	
Conte Paola	Consigliere Comunale	Presente	
Ermoni Fabiana	Consigliere Comunale	Presente	
Belloni Rossano	Consigliere Comunale	Presente	
Landoni Matteo	Consigliere Comunale	Presente	
Caldirolì Sergio	Consigliere Comunale	Presente	
Totale Presenti	12	Totale Assenti	1

Assenti i signori:

PARRAVICINI MATTEO

Risultano altresì presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni MIGLIARINO GIUSEPPE, LORVETTI FABIO, CASTIGLIONI ANNALISA.

Partecipa all'adunanza il VICESEGREARIO GENERALE Dott. Ciapessoni Stefano.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE LANDONI VITTORIO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 30/04/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI.

Il Sindaco V. LANDONI invita l'Assessore al Bilancio F. LORVETTI a relazionare sull'argomento in discussione.

L'Assessore F. LORVETTI procede ad illustrare in dettaglio il contenuto della delibera.

Interviene il Consigliere F. ERMONI per chiarimenti su alcuni punti e per esporre delle osservazioni.

Interviene il Consigliere M. LANDONI che chiede chiarimenti e propone di rateizzare anche gli importi più bassi.

Risponde il Sindaco V. LANDONI e successivamente interviene l'Assessore F. LORVETTI per alcune puntualizzazioni.

Il Consigliere A. MAZZOCCHIN esprime dichiarazione di voto favorevole.

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi sono registrati e conservati agli atti del Comune su idoneo supporto digitale che costituisce e rappresenta il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale, in quanto riporta fedelmente gli interventi formulati.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) e s.m.i.;

Considerato che:

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell'abolizione dell'imposta unica comunale (Iuc), si ritiene opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall'anno d'imposta 2020;

Visto:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 30/04/2020

quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2020;
- il decreto Cura Italia che ha previsto lo slittamento dell'approvazione delle Tariffe Tari 2020 al 30 giugno;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli 8, resi per alzata di mano, essendo 12 i Consiglieri presenti dei quali 8 i votanti e 4 gli astenuti (Consiglieri F. Ermoni, R. Belloni, M. Landoni e S. Caldiroli);

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
- 2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
- 3) di demandare all'Ufficio Tributi l'invio del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 30/04/2020

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Landoni Vittorio

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Dott. Ciapessoni Stefano

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI.

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Servizio Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della deliberazione indicata in oggetto ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, li 29/04/2020.

Il Responsabile di Servizio

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Gorla Minore, li 29/04/2020.

Il Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI GORLA MINORE
Provincia di Varese

Verbale n° 5 del 27 Aprile 2020

L'anno duemilaventi il giorno 27 del mese di Aprile, il Revisore Dott. Federico Sironi, nominato per il triennio 2018/2021 con deliberazione C.C. n°33 del 26.11.2018 ha esaminato la documentazione prodotta dall'ente al fine di esprimere parere sulla proposta di deliberazione di "Approvazione nuovo regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;
- dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;

Rilevata quindi la necessità di adeguare il regolamento per la gestione della TARI, in coerenza con la novellata disciplina normativa;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

SI ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile, della congruità e dell'attendibilità della proposta medesima.

Verano Brianza, 27 aprile 2020

Il Revisore
Dott. Federico Sironi





Comune di Gorla Minore
Provincia di Varese

Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2020

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento -----	4
Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti -----	4
Articolo 3 – Presupposto della tassa sui rifiuti -----	4
Articolo 4 – Decorrenza dell'obbligazione -----	5
Articolo 5 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti -----	6
Articolo 6 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti -----	6
Articolo 7 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti -----	6
Articolo 8 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti -----	8
Articolo 9 – Istituzioni scolastiche statali -----	10
Articolo 10 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche -----	10
Articolo 11 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio -----	12
Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso -----	12
Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche -----	13
Articolo 14 – Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio -----	13
Articolo 15 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati -----	14
Articolo 16 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti -----	15
Articolo 17 – Esenzioni della tassa sui rifiuti -----	15
Articolo 18 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni -----	16
Articolo 19 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera -----	16
Articolo 20 – Tributo provinciale -----	17
Articolo 21 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti -----	17
Articolo 22 – Versamento della tassa sui rifiuti -----	18
Articolo 23 – Arrotondamento -----	19
Articolo 24 – Importi minimi -----	19
Articolo 25 – Funzionario responsabile -----	20
Articolo 26 – Poteri istruttori -----	20
Articolo 27 – Accertamenti -----	20
Articolo 28 – Sanzioni ed interessi -----	21
Articolo 29 – Riscossione coattiva -----	22

Articolo 30 – Rimborsi -----	22
Articolo 31 – Contenzioso tributario -----	23
Articolo 32 – Disposizioni finali -----	23
Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti -----	24
Allegato 2 – Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani -----	25

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Gorla Minore, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

2. *Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.*

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. *L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. *Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.*

2. *Si intendono per:*

- a) *locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
- b) *aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*
- c) *utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;*
- d) *utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

3. *Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.*

4. *Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o*

quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 5

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 6

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 7

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al

comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;*
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;*
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;*
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;*
- i locali tecnici.*

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Tipografie, falegnamerie, autofficine, verniciatura	30%
Carrozzerie, gommisti, elettrauto	30%
Fonderie, officine carpenteria metallica, fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche	30%
Laboratori tessili, pelliccerie, produzione cuoio e pelli	30%
Lavanderie, tintorie,	30%
Odontotecnici, farmacisti, studi medici	30%

Articolo 8

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla

categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 10

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali.

2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'invito di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Eventuali conguagli sono calcolati, su richiesta del contribuente, in caso di diminuzione del numero di occupanti nel corso dell'anno.

3. Sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per

un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando una unità per ogni 56 mq.

6. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando il nucleo familiare composta da una unità ogni 56 mq di superficie imponibile.

7. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

9. Per le utenze domestiche condotte da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per le unità abitative tenute a disposizione e non locate il numero degli occupanti è fissato, in 1 (una) unità.

10. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari ivi residenti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la sola parte variabile della tariffa è ridotta del 60 per cento.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa è ridotta per le seguenti fattispecie:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 70 per cento della sola parte variabile;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 40 per cento della sola parte variabile;

c) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66 per cento sia della parte fissa sia della parte variabile;

d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 70 per cento della sola parte variabile;

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta di riduzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 13

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Nella modulazione della tariffa del tributo, sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferite alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1, comma 658 della legge 27.12.2013 n. 147. Con la delibera di approvazione delle Tariffe, saranno definite riduzioni della parte variabile della tariffa nel caso in cui si raggiunga l'obiettivo complessivo del 75 % di raccolta differenziata, sulla base dei dati comunicati dal Comune tramite l'applicativo O.R.S.O. e validati dall'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente è riconosciuta a consuntivo.

Articolo 14

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la parte variabile della tariffa è ridotta del 20 per cento.

2. La riduzione decorre dal giorno di presentazione della comunicazione nella quale si attesta l'avvenuta attivazione del compostaggio in modo continuativo corredata dalla documentazione attestante la consegna della compostiera da parte del Comune e conseguente richiesta di applicazione della predetta riduzione.

3. L'agevolazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa.

5. La riduzione decorre dal giorno di presentazione di apposita comunicazione nella quale si attesta l'avvenuta attivazione del compostaggio aerobico individuale in modo continuativo. Gli impianti di compostaggio possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività (DIA) anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza, antincendio ed igienico-sanitarie.

6. L'agevolazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, l'Amministrazione, anche a mezzo del personale del Gestore del ciclo rifiuti, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio aerobico individuale.

Articolo 15

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati è applicata, con riferimento alla parte variabile della tariffa, la riduzione del 35 per cento.

2. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata all'avvio al riciclo di almeno il 50 per cento della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati. A tal fine, la potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati è calcolata con riferimento al coefficiente K_d utilizzato per la determinazione della tariffa.

3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di

energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

Articolo 16

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, è ridotta del 50 per cento per i soggetti portatori di handicap, con invalidità del 100 per cento, non ricoverati in istituti.

2. La riduzione deve essere richiesta dal contribuente allegando idonea documentazione e decorre dal giorno della richiesta.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati da un unico nucleo, composto da 6 o più persone, il calcolo della tariffa è riferito a nuclei di 5 persone sempreché si sia in presenza di persone con rapporti di parentela di 1° grado e fiscalmente a carico.

4. La tariffa, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, è ridotta del 70 per cento per le attività commerciali e artigianali situate in aree chiuse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche con cantiere di durata superiore a 6 mesi. La riduzione di cui al periodo precedente è riconosciuta a condizione che l'esercizio abbia un unico punto di accesso sulla via dove si realizzano i lavori.

5. Con apposita deliberazione è possibile stabilire ulteriori riduzioni per situazioni emergenziali.

Articolo 17

Esenzioni della tassa sui rifiuti

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

a) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

b) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- c) i locali di proprietà comunale il cui uso sia regolato da convenzioni o da impegni da parte dell'amministrazione comunale di erogare contributi ai soggetti utilizzatori;*
- d) i locali condotti da enti senza scopo di lucro, convenzionati con il Comune per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali sussidiari;*
- e) i locali adibiti ad attività educative svolte da confessioni religiose riconosciute dallo Stato.*
- f) i soggetti che versino in situazione di grave disagio sociale ed economico, assistiti in modo permanente dal Comune, dietro presentazione di idonea documentazione e accertata dal Settore Servizi Sociali.*

Le esenzioni di cui ai punti c) e d) sono concesse a seguito di presentazione di idonea istanza, corredata da documentazione attestante i requisiti previsti.

Articolo 18

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 19

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della *tassa annuale*.

Articolo 20

Tributo provinciale

1. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*

2. *Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla *tassa sui rifiuti*, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della *tassa sui rifiuti*.*

3. *Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della *tassa sui rifiuti*. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.*

5. *La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.*

Articolo 21

Dichiarazione della *tassa sui rifiuti*

1. *I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.*

2. *Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.*

3. *La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della *tassa*. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.*

4. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

5. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

6. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 22

Versamento della tassa sui rifiuti

1. Il Comune applica e riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni e degli accertamenti divenuti definitivi inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo comunale e tributo provinciale, ed ogni altro elemento previsto dalla normativa vigente.

2. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e comunque utilizzando tutte le modalità consentite dalla normativa.

3. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze delle rate di pagamento della tassa, consentendo di norma almeno due rate in acconto ed una a saldo dopo il 1° di dicembre.

4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

5. Il funzionario responsabile può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate condizioni socio-economiche di disagio, il pagamento di importi superiori ad euro 100,00 in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 6, secondo il seguente schema:

Importo del versamento	Numero massimo di rate mensili
Da € 101,00 ad € 300,00	3
Importi superiori ad € 300,00	6

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, deve presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti (modello di dichiarazione ISEE per le persone fisiche, altra dichiarazione per le persone giuridiche o attività), riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

Articolo 23

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 24

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

4. La disposizione di cui ai commi 2 e 3 non si applicano qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

5. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 20,00.

Articolo 25

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 26

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 27

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti, di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

4. Per gli importi superiori ad euro 100,00, dovuti a seguito della notifica di avvisi di accertamento, il contribuente può richiedere il pagamento in forma rateale in numero massimo di 24 rate mensili di pari importo per le somme fino ad euro 6.000,00 e di 36 rate mensili per quelle superiori.

Articolo 28

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. *In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 26, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.*

5. *Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.*

6. *Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*

7. *Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

Articolo 29

Riscossione coattiva

1. *Le somme liquidate ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono rimosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.*

Articolo 30

Rimborsi

1. *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.*

2. *Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

Articolo 31

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 32

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

**ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA
SUI RIFIUTI**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO 2) - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

Articolo 1

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. *La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.*

2. *Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.*

3. *Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.*

4. *Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:*

a) *i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*

b) *i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;*

c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*

d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*

e) *i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*

f) *i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.*

5. *Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:*

a) *i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;*

b) *i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;*

c) *i rifiuti da lavorazioni industriali;*

- d) *i rifiuti da lavorazioni artigianali;*
- e) *i rifiuti da attività commerciali;*
- f) *i rifiuti da attività di servizio;*
- g) *i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
- h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie.*

Articolo 2

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel successivo articolo 4 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, fino al raggiungimento del limite massimo di 50 kg/die.

Articolo 3

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) *le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;*
- b) *il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,*
- c) *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;*
- d) *i rifiuti radioattivi;*
- e) *i materiali esplosivi in disuso;*

f) *le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.*

g) *i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.*

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) *le acque di scarico;*

b) *i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;*

c) *le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;*

d) *i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.*

Articolo 4

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

a) *rifiuti di carta, cartone e similari;*

b) *rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;*

c) *imballaggi primari*

d) *imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;*

e) *contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);*

- f) *sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;*
- g) *accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*
- h) *frammenti e manufatti di vimini e sughero,*
- i) *paglia e prodotti di paglia;*
- j) *scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*
- k) *fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*
- l) *ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*
- m) *feltri e tessuti non tessuti;*
- n) *pelle e simil - pelle;*
- o) *gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;*
- p) *resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*
- q) *imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;*
- r) *moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
- s) *materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*
- t) *frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*
- u) *rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;*
- v) *manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;*
- w) *nastri abrasivi;*
- x) *cavi e materiale elettrico in genere;*
- y) *pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*
- z) *scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;*
- aa) *scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;*
- bb) *residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;*
- cc) *accessori per l'informatica.*

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- a) rifiuti delle cucine;
- b) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- d) rifiuti ingombranti
- e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- f) indumenti e lenzuola monouso;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- h) pannolini pediatrici e i pannoloni;
- i) contenitori e sacche delle urine;
- j) rifiuti verdi.